



DESTINO CATERINA  
NOTAIO  
Fonte Nuova (RM)  
Via Nomentana 361

Repertorio n. 20088-----Raccolta n. 7837

**VERBALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Venticinque maggio duemilaventitrè in Roma, Circonvallazione Appia 160, presso la Casa per ferie MADRE NAZARENA, alle ore diciassette e venti.

Avanti a me CATERINA DESTINO notaio in Fonte Nuova, con studio in via **Nomentana** 361, iscritta nel ruolo dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei signori:

**Registrato a Roma 4**

- ROVAI Giancarlo, nato a Siena il diciannove agosto 1953, residente Fonte Nuova (RM), via di Quarto Conca 120/A;

**il 26/05/2023**

**N. 17759**

- ROVAI Federica, nata a Roma il sei marzo 1980, residente a Fonte Nuova (RM), via di Quarto Conca 120/A;

**Serie 1/T**

**si è riunito**

il consiglio nazionale della "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA ED IPOVEDENTI ONLUS**", denominata anche in breve "**ANPVI ONLUS**" con sede in Roma, via Albenga 56 - Ente Morale avente personalità giuridica di diritto privato, riconosciuto con D.P.R. 13 febbraio 1981 n. 126, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 335/1985, codice fiscale numero 80416430587;

per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- adeguamento dello statuto alla nuova normativa sul terzo

settore di cui al decreto legislativo 117/17.

**E' PRESENTE**

- TAULA Monica, nata a Dusseldorf (Germania) il ventotto ottobre 1965, residente a Cagliari (CA), via Ingurtoso 9, c.f.

TLA MNC 65R68 Z1120, in qualità di Presidente Nazionale del-

la suddetta associazione, la quale mi dichiara di essere

non vedente, ma di essere in grado di apporre la propria fir-

ma e dichiara espressamente di rinunciare all'assistenza di

una persona di sua fiducia.

La costituita, della cui identità personale sono certa mi ri-

chiede di redigere il presente verbale.

Io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza il Presidente Nazionale TAULA Monica,

la quale,

constatato

- che il consiglio nazionale è stato regolarmente convocato;

- che è presente l'organo amministrativo;

- che sono presenti numero diciotto consiglieri su un totale

di venti consiglieri aventi diritto al voto, nelle persone di

INGUSCIO Giovanni, TORRESE Mafalda, CARTA Vittorio, MEDURI

Maria Caterina, CORONA Mauro, FRANCO Aldo Paolo Maria, ARCU-

DI Giorgio, BROCCOLINI Enzo, CANINO Mario, RANALLO Carmine

Pasquale, GALANTE Rocco, DELLO IACONO Annamaria, FALVO Peppi-

no, TAULA Monica, RICCELLI Andrea, BALIA Lucia Filomena, CO-

STAMAGNA Daniele e PALLADINO Maurizio, come risulta dal fo-

glio delle presenze che rimarrà depositato negli atti del-

l'associazione;

dichiara

validamente costituito il presente consiglio ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prende la parola il presidente, che illustra al consiglio la necessità di adeguare il testo dello statuto alle nuove norme sul terzo settore di cui dà ampia informazione.

Il consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare il nuovo testo dello statuto, aggiornato conformemente alla vigente normativa sul terzo settore, che si allega con la lettera "A", previa lettura datane.

Il presidente, inoltre, ai fini dell'iscrizione al Registro del terzo settore, come persona giuridica dell'associazione, dà atto e comunica agli intervenuti che, sulla scorta dei documenti contabili dell'ultimo bilancio approvato e dalla certificazione rilasciata dall'Intesa Sanpaolo in data 24 maggio 2023, presso la quale l'associazione risulta correntista, si evince che il patrimonio netto dell'associazione risulta consistere in euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) per gli immobili intestati all'associazione ed euro 491.495,90 (quattrocentonovantunomilaquattrocentonovantacinque virgola novanta) costituente la giacenza sul conto corrente intestato all'associazione presso la predetta

banca.

Il presidente proclama i risultati delle votazioni e null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusa la presente riunione alle ore diciotto e quarantasette.

Di questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato da mano da me notaio su quattro pagine di un foglio ho dato lettura presenti i testi alla parte che lo approva.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e cinquanta.

Fir.ti: TAULA Monica

-----ROVAI Giancarlo

-----Federica ROVAI

-----CATERINA DESTINO notaio (sigillo)

# ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 7837 DELLA RACCOMANDA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA E IPOVEDENTI

ANPVI APS- ETS

---

STATUTO

*Mark M...*  
*Francesco*  
*Fallosi*



Sede Centrale Via Albenga, 56 - 00183 - Roma - Tel. 06.70.61.45.80  
E-mail: [anpviapsets@anpviolus.it](mailto:anpviapsets@anpviolus.it) pec: [anpviapsets@pec.anpviolus.it](mailto:anpviapsets@pec.anpviolus.it)

### CAPITOLO I

#### COSTITUZIONE SEDE DURATA E SCOPI

##### Art.1 - Denominazione-sede-durata

- L'Associazione Nazionale Privi della vista ed Ipovedenti, fondata a Roma il 10.02.1978, Eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13/02/1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 13/04/1981, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e Associazione di promozione sociale (APS), ha personalità giuridica di diritto privato iscritta al registro delle personalità giuriche presso l'ufficio Territoriale del Governo al n°355/1985, ha la propria sede nazionale e legale in Roma, Via Albenga 56, cap 00183, e assume la denominazione di "Associazione Nazionale Privi della vista ed Ipovedenti - ONLUS APS" (acronimo ANPVI).

A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii. l'ANPVI assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di "Associazione Nazionale Privi della vista ed ipovedenti - Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale" (acronimi ETS APS) in luogo di quella indicata in precedenza.

2. L'Associazione Nazionale Privi della vista ed Ipovedenti - ONLUS APS può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi sociali.

Esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.

3. L'associazione ha durata illimitata.

##### Art.2) FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'ANPVI APS - ETS, associazione a carattere volontario e democratico, è espressione di partecipazione e solidarietà.

##### ANPVI APS - ETS

Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

L'ANPVI APS - ETS in particolare intende:

1. promuovere e favorire ogni iniziativa volta a migliorare le condizioni socio-economiche, culturali e professionali della categoria che rappresenta facilitandone la piena integrazione sociale;
2. organizzare e gestire anche direttamente corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale per minorati in particolare visivi;
3. intervenire presso gli organi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei vari Enti pubblici per ottenere le provvidenze in favore dei minorati della vista nel campo della istruzione, del lavoro, della sicurezza sociale, della autonomia e mobilità e della cultura;
4. assumere ogni iniziativa presso gli organi legislativi ad ogni livello dello Stato e delle regioni per ottenere una più equa e più concreta legislazione sociale in favore della categoria;
5. rappresentare e difendere tutti i diritti ed interessi dei privi della vista ed ipovedenti, siano essi lavoratori o pensionati anche dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali;
6. istituire all'interno della propria struttura organizzativa uffici di segretariato sociale, al fine di fornire anche in collaborazione con patronati, enti pubblici e privati, assistenza nei campi sociale e sanitario, nonché ausili tiflotecnici e tiflogici in favore dei minorati visivi;
7. istituire un centro di documentazione mediante l'informatizzazione delle centrali e periferiche, pubblicare un proprio organo di stampa sia in nero che in scrittura per non vedenti e registrato su audio, videocassetta e cd nonché diffondere notizie tramite i mass-media;
8. collaborare con le strutture sanitarie per la profilassi, la prevenzione della cecità e il recupero visivo degli ipovedenti;
9. istituire nel proprio ambito un servizio di auto aiuto con preparazione e fornitura di libri registrati e braille, costituendo una adeguata biblioteca.

Nel perseguimento delle suddette finalità, L'ANPVI APS - ETS ha istituito al proprio

ANPVI APS - ETS

*Antonio Falupone*



interno alcuni centri, uffici e servizi di utilità per i minorati visivi tra cui il Centro per l'Autonomia e la Mobilità (CAM) con annessa scuola cani guida per ciechi, il Centro Nazionale di Documentazione, gli uffici provinciali di Segretariato Sociale e l'Istituto per la Formazione, la Ricerca e l'Integrazione (IFRI).

#### Art. 3) ATTIVITA' D'INTERESSE GENERALE

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: previste dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e ss. mm. ii., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e ss. mm. ii.;
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e e ss. mm. ii.;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e e ss. mm. ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- j. radiodiffusione e telediffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss. mm. ii.;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità visiva, anche pluriminorati;
- t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;

## CAPITOLO II

### DEI SOCI

#### ART. 4) CATEGORIE DI SOCI

#### ANPVI APS - ETS

L'Associazione Nazionale Privi della vista ed Ipovedenti comprende due categorie di soci: i soci effettivi e soci sostenitori.

Sono soci effettivi:

- i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come individuati dalla normativa vigente;
- i cittadini che manifestino la volontà di collaborare con gli organi associativi dell'Ente per la soluzione dei problemi sia del sodalizio che della categoria, in particolare se affetti da altre disabilità. Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre.

Sono soci sostenitori:

- i cittadini che contribuiscono economicamente all'attività dell'Associazione Nazionale Privi della vista ed Ipovedenti o che prestano la loro opera gratuita, a vario titolo, in favore della stessa;

Possono essere soci dell'Associazione Nazionale Privi della vista ed Ipovedenti anche i ciechi e gli ipovedenti non di nazionalità italiana residenti sul territorio nazionale. I soci di nazionalità italiana residenti all'estero hanno gli stessi diritti e doveri dei soci residenti in Italia.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli Organi associativi.

I soci effettivi hanno l'obbligo di pagare la quota associativa, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni e i soci minorenni rappresentati da chi detiene la responsabilità genitoriale oppure il tutore se presente, purché in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci sostenitori.

Possono essere eletti alle cariche di Presidente Nazionale e di Vice Presidente

ANPVI APS - ETS

*Luigi Luch*  
*Paolo Federici*



Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Presidente e Vice Presidente Sezionale, Responsabile nazionale dell'organizzazione, i soci effettivi maggiorenni ciechi assoluti, parziali o ipovedenti.

I soci effettivi vedenti o con <sup>a)</sup> altre disabilità, maggiorenni, possono essere eletti come Consiglieri nazionali, Segretario Nazionale, Coordinatori Regionali, consiglieri dei Consigli provinciali, componenti del collegio dei Probiviri, componenti del collegio dei sindaci revisori, componenti dell'ordine di controllo.

Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.

#### **Art. 5) AMMISSIONE DEI SOCI**

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Provinciale o Comprensoriale di propria competenza, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Provinciale o Comprensoriale e dall'Assemblea dei soci, allegando la documentazione prevista dal Regolamento Generale.

Il Consiglio Provinciale o Comprensoriale delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Provinciale o Comprensoriale deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro dei soci.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione tramite Posta certificata PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea dei soci, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Provinciale o Comprensoriale a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea dei soci utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o da eventuale tutore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

## 7 STATUTO

### ART. 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee dei soci con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni;
- b) elettorato passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda al Consiglio provinciale o Comprensoriale di competenza, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio provinciale o Comprensoriale.

L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea dei soci che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

I soci hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Nazionale;
- d) \_\_\_\_\_ non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

### Art. 7) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale di competenza. Le dimissioni hanno effetto immediato e vengono annotate sul libro dei soci;
- b) per decesso
- c) esclusione per:
  - mancato pagamento della quota associativa, per 2 anni consecutivi. Il Consiglio provinciale o Comprensoriale comunica tale obbligo a tutti i soci entro un termine di 30 giorni per poter provvedere al versamento tramite Posta certificata PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per

ANPVI APS - ETS

*Maria Rosa*  
*Roberto*  
*Roberto*



avvenuta ricezione. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

d) espulsione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale di competenza deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione, tramite Posta certificata PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione. Contro di esso il socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea dei soci, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale di competenza tramite Posta certificata PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione; sul ricorso delibererà la prima Assemblea dei soci utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dei soci dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla conclusione dell'iter del ricorso la deliberazione viene sospesa, garantendo il riesame della stessa da parte dell'Assemblea dei soci.

Il provvedimento motivato di espulsione, viene deliberato dal Consiglio Nazionale che a sua volta deve comunicarlo per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione tramite Posta certificata PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione. Contro di esso il socio espulso può proporre ricorso al Collegio Centrale dei Probiviri, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione che dev'essere inviata tramite Posta certificata PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione; sul ricorso il Collegio centrale dei Probiviri, convoca il collegio stesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla conclusione dell'iter del ricorso la deliberazione viene sospesa, garantendo il riesame della stessa da parte del medesimo Organo.

Il socio dimissionario, escluso ed espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

**Art. 8) QUOTE ASSOCIATIVE**

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

**CAPITOLO III****NORME SUL VOLONTARIATO****Art.09 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, soci o non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio della sezione provinciale e comprensoriale di competenza.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

**Art.10 - Delle persone retribuite**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

*Stefano*

*Walter*

*Federico*



CAPITOLO IV

ORGANIZZAZIONE ED ORGANI

Art. 11) ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione associativa si suddivide in Nazionale, Regionale, Provinciale, Comprensoriale e Rappresentanza Comunale;

le sezioni comprensoriali vengono costituite sul territorio di più comuni, riducendo in modo corrispondente il territorio della provincia su cui insistono.

Gli organi dell'associazione sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Comitato Direttivo Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Responsabile dell'organizzazione;
- f) l'Organo di controllo-revisione legale dei conti;
- g) il Collegio Nazionale dei probiviri;
- h) il Coordinamento regionale
- i) il Coordinatore Regionale;
- j) l'Assemblea Provinciale e Comprensoriale dei soci;
- k) il Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale;
- l) il Presidente della sezione Provinciale e Comprensoriale;
- m) il Rappresentante comunale.

CAPITOLO V

DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art.12) COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composto dai Consiglieri nazionali, dai Coordinatori regionali, dai Presidenti o Commissari delle sezioni Provinciali o Comprensoriali e dai delegati eletti dalle

assemblee Provinciali e Comprensoriali.

**Art.13) CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE**

Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale che, sentito il Comitato Direttivo Nazionale, ne fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Il congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni e in via straordinaria:

- a) ogni qualvolta il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo Nazionale lo ritengano opportuno;
- b) su richiesta scritta di un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente tramite Posta certificata PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione ai Consiglieri Nazionali, ai Coordinatori regionali e ai Presidenti o Commissari Provinciali o Comprensoriali, almeno 90 ( novanta) giorni prima del congresso; per consentire la convocazione delle assemblee delle sezioni Provinciali o Comprensoriali per l'elezione dei delegati che devono essere riunite almeno 15 ( quindici) giorni prima del congresso stesso.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora sia in prima che in seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima, e l'ordine del giorno dei lavori congressuali.

**Art.14) COMPETENZE DEL CONGRESSO NAZIONALE**

Il congresso Nazionale:

- 1. elegge, a scrutinio palese, tra i congressisti il Presidente e due vice presidenti del congresso stesso, nonché 5 Questori, per l'ordine del congresso, e 5 scrutatori, di cui due non vedenti, per la verifica delle votazioni palesi e per le elezioni degli organi;
- 2. elegge, a scrutinio segreto:

ANPVI APS - ETS

*Tommaso Pavesi*  
*Stefano Pavesi*  


- a) il Consiglio Nazionale;
- b) l'Organo di controllo -revisione legale dei conti;
- c) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  - 3. approva la relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Nazionale;
  - 4. approva le modifiche allo Statuto sociale
  - 5. approva il programma associativo e stabilisce l'indirizzo di politica associativa;
  - 6. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni.

## CAPITOLO VI

### DEL CONSIGLIO NAZIONALE

#### Art. 15) COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da 20 membri effettivi e 5 membri supplenti, dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere Nazionale, lo stesso può venir sostituito con il primo consigliere eletto tra quelli supplenti.

#### Art. 16) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale che ne fissa il luogo, la data, l'ora in prima convocazione ed in seconda almeno un'ora dopo la prima, e l'ordine del giorno, le riunioni possono essere convocate sia in modalità presenza che in videocall.

Si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, ed in via straordinaria:

- a) ogni qualvolta il Presidente Nazionale o il Comitato Direttivo Nazionale, lo

ritengano opportuno;

- b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti;
- c) su richiesta scritta dell'Organo di controllo-revisione legale dei conti per questioni relative all'amministrazione.

L'avviso di convocazione, tramite Posta certificata PEO o PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione, deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio Nazionale ordinario, o almeno 48 ore prima della riunione del Consiglio Nazionale straordinaria.

#### Art. 17) COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale elegge, a scrutinio segreto, il Presidente Nazionale ed individualmente gli altri componenti del Comitato Direttivo Nazionale e cioè:

- 1) il Vice Presidente Nazionale vicario, che sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua temporanea assenza o impedimento;
- 2) un altro vice Presidente;
- 3) il responsabile Nazionale dell'organizzazione;
- 4) il segretario del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale inoltre:

- a) delibera la costituzione e la soppressione delle sezioni Provinciali e comprensoriali;
- b) annulla le deliberazioni adottate dai Coordinatori regionali, e in seconda



*[Handwritten signatures]*

istanza quelle dei commissari Provinciali e comprensoriali e dei presidenti Provinciali e comprensoriali ,quando tali deliberazioni sono ritenute in contrasto con le norme di legge,dello statuto e del regolamento Generale;

- c) delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili dell'associazione;
- d) delibera l'accettazione di eredità, legati o donazioni quando sono rappresentati da beni immobili;
- e) delibera l'accensione di mutui ipotecari su beni immobili dell'associazione;
- f) delibera la richiesta di finanziamenti o l'apertura di fidi o scoperture bancarie in favore dell'associazione;
- g) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'ASSOCIAZIONE PRIVI DELLA VISTA ED IPOVEDENTI - ENTE DEL TERZO SETTORE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE;
- h) ratifica i bilanci consuntivi e preventivi dei coordinamenti regionali e delle sezioni Provinciali e comprensoriali;
- i) presenta al congresso Nazionale la relazione morale e finanziaria dell'associazione;
- j) propone al congresso Nazionale le modifiche dello Statuto;
- k) delibera le modifiche dello Statuto sociale quando esse vengano richieste dalle autorità governative o dalla legge;
- l) approva il regolamento generale dell'associazione;
- m) approva il regolamento amministrativo e contabile dell'associazione;
- n) delibera il regolamento elettorale dell'associazione;
- o) delibera sui reclami formulati da soci e dirigenti avverso i provvedimenti adottati dai Coordinatori regionali;

- p) tratta ogni questione di interesse associativo nel campo dei problemi assistenziali, previdenziali, organizzativi, di promozione sociale;
- q) delibera la decadenza dei consiglieri nazionali effettivi che non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo;
- r) delibera la sostituzione dei consiglieri nazionali effettivi, con quelli supplenti eletti in caso di decesso, decadenza, dimissioni dei consiglieri effettivi;
- s) delibera l'espulsione dei soci e la riammissione dei soci espulsi;
- t) ratifica le delibere di competenza del Consiglio Nazionale approvate dal Comitato Direttivo Nazionale in via d'urgenza.

## CAPITOLO VII

### DEL PRESIDENTE NAZIONALE

#### Art. 18) POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale, resta in carica 4 anni e può essere rieletto. Il Presidente Nazionale:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione;
- b) promuove, su delibera del Comitato Direttivo Nazionale, i giudizi per conto dell'associazione, resiste nei giudizi promossi contro la stessa;
- c) firma gli assegni di conto corrente bancario e postale ed ogni altro atto o documento bancario e contabile, nonché la corrispondenza della sede centrale;
- d) autorizza i Coordinatori regionali e i Presidenti/commissari delle sezioni provinciali ad accendere conti correnti postali e bancari in nome e per conto dell'Associazione;
- e) delibera in via d'urgenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo Nazionale, su oggetti di competenza di quest'ultimo;
- g) redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale e del



ANPVI APS - ETS

*Francesco Notino* *Adolfo Ruffi*

Consiglio Nazionale;

h) convoca e presiede il Comitato Direttivo Nazionale e il Consiglio Nazionale;

i) convoca il Congresso Nazionale;

l) partecipa di diritto alle riunioni delle assemblee dei soci e dei consigli Provinciali e comprensoriali.

Tutte le deliberazioni adottate dal Presidente Nazionale in via d'urgenza sono immediatamente esecutive, salva ratifica da parte dell'organo preposto alla competenza della materia.

## CAPITOLO VIII

### DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

#### Art. 19) DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE E SUE COMPETENZE

Il Comitato Direttivo Nazionale, composto secondo quanto previsto dal precedente art. 18 comma 1, resta in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; si riunisce almeno una volta al mese.

Il Comitato Direttivo Nazionale, è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale, le riunioni possono essere convocate sia in modalità presenza che in videocall

ed ha le seguenti funzioni:

a) gestisce l'ordinaria amministrazione dell'associazione;


b) cura l'esecuzione dei deliberati del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;

c) delibera di agire giudizialmente in nome e per conto dell'associazione dandone mandato al Presidente Nazionale;

d) dirige e sorveglia l'attività dell'Associazione e controlla i Coordinamenti regionali e le Sezioni provinciali e comprensoriali, nonché le rappresentanze comunali

- e) elabora i bilanci preventivi e consuntivi degli organi centrali che sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale unitamente alla relazione di missione;
- f) presenta al Consiglio Nazionale apposita relazione accompagnata ai bilanci preventivi e consuntivi relativi ai coordinamenti regionali, alle sezioni provinciali, comprensoriali delle rappresentanze comunali.
- g) Elegge e revoca i coordinatori regionali e vice coordinatori in caso di irregolarità amministrative ed organizzative in difformità a quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto;
- h) Scioglie in caso di urgenza e gravità i consigli delle sezioni Provinciali o Comprensoriali nel caso in cui vengano rilevate irregolarità amministrative ed organizzative;
- l) Nomina e revoca in caso di urgenza e gravità i commissari delle sezioni Provinciali ;
- j) istituisce commissioni o comitati a livello nazionale per particolari iniziative o attività, approvando i relativi regolamenti e funzioni, nonché nominandone i responsabili;
- k) Assume e licenzia i dipendenti ed i collaboratori della sede centrale;
- l) Autorizza l'assunzione ed il licenziamento dei dipendenti dei coordinamenti regionali e delle sezioni provinciali e comprensoriali;
- m) Delibera l'acquisto di autovetture o di altri beni mobili registrati ed autorizza l'acquisto e la vendita di tali beni e di altri che abbiano un considerevole valore da parte dei coordinamenti regionali e delle sezioni provinciali e comprensoriali;
- n) Delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti postali e bancari intestati alla sede centrale dell'associazione;
- o) delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti postali e bancari intestati ai coordinamenti regionali e alle sezioni provinciali e comprensoriali;



  
ANPVI APS - ETS

p) Ratifica le delibere del Presidente Nazionale adottate in via d'urgenza su materia di competenza del Comitato Direttivo Nazionale.

Art.20) DEL RESPONSABILE NAZIONALE DELLA ORGANIZZAZIONE <sup>b)</sup> E  
 Il responsabile Nazionale dell'organizzazione controlla ed ispeziona i coordinamenti regionali e le sezioni provinciali e comprensoriali al fine di accertare eventuali irregolarità amministrative ed organizzative, riferendo al Presidente Nazionale, al Comitato Direttivo Nazionale e all'Organo di controllo-revisione legale dei conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Collabora con il Presidente su tutte le questioni concernenti l'organizzazione Associativa.

Art.21) DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il segretario del Consiglio Nazionale collabora con il Presidente nel coordinare i lavori del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale.

Collabora inoltre con il Presidente Nazionale nella redazione dei verbali delle riunioni e nella tenuta dei documenti degli organi.

## CAPITOLO IX

### DELL'ORGANO DI CONTROLLO-REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22) COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA, FUNZIONAMENTO:

L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 5 (cinque) membri effettivi di cui 3 eletti dal Congresso Nazionale dell'Associazione e 2 nominati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro o Ragioneria generale dello Stato) ai sensi dell'art. 1 comma III della L. 14/02/1987 n. 40. Inoltre, il Congresso Nazionale dell'Associazione nomina 2 membri supplenti, i membri nominati dal Congresso Nazionale non devono essere necessariamente soci dell'Associazione. Almeno uno dei suoi membri deve essere in

possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verificchi quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente scelto tra i membri eletti dal congresso Nazionale dell' Associazione.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite nomina del primo membro supplente .

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### Art.23) CONVOCAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo viene convocato dal Presidente dell' Organo stesso, si riunisce almeno due volte l'anno. L'avviso di convocazione può essere inviato, tramite Posta certificata PEO o PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione, deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione dell'organo di controllo ordinario, o almeno 48 ore prima della riunione <sup>del</sup> dell'organo di controllo straordinario. Le riunioni possono essere convocate sia in modalità presenza che in videocall.



#### Art.24) - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

*[Handwritten signatures]*

- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale della sede nazionale, dei coordinamenti regionali e delle sezioni provinciali e comprensoriali siano stati redatti in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice, inviando alla sede nazionale apposita relazione con eventuali rilievi e accorgimenti da fare. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - e) partecipare alle riunioni del consiglio nazionale afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, laddove convocato.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## CAPITOLO X

### DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

#### Art.25) - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti non devono essere necessariamente soci dell'Associazione; dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di vacanza per qualunque motivo di uno dei probiviri effettivi subentra uno dei supplenti.

Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente del collegio stesso qualsiasi volta sia opportuno.

L'avviso di convocazione può essere inviato, tramite Posta certificata PEO o PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione, deve essere inviato almeno 10

giorni prima della riunione Collegio dei Probiviri ordinario, o almeno 48 ore prima della riunione del Collegio dei Probiviri straordinario. Le riunioni possono essere convocate sia in modalità presenza che in videocall.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) elegge il suo Presidente, tra i membri effettivi;
- b) decide in via definitiva sui ricorsi proposti dai soci, avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli Provinciali e comprensoriale e dal Consiglio Nazionale.

Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono:

- a) la censura, per lievi violazioni dello statuto, del regolamento o delle delibere degli organi associativi, nonché per comportamenti lievemente lesivi dell'associazione e di altri soci, di competenza dei consigli Provinciali o comprensoriali;
- b) la sospensione da socio per un tempo massimo di sei mesi, per le violazioni previste dalla lettera a quando assumano una rilevante gravità, di competenza del Consiglio Nazionale.
- c) Espulsione da socio per gravissime violazioni della legge, dello statuto, del regolamento o dei deliberati degli organi, nonché in caso di recidiva per le violazioni della lettera b), di competenza del Consiglio Nazionale.



## CAPITOLO XI

### DEL COORDINAMENTO REGIONALE

#### Art. 26) COORDINAMENTO REGIONALE

*[Handwritten signatures]*

ANPVI APS - ETS

Il Coordinamento Regionale è costituito dal Coordinatore Regionale e dal Vice Coordinatore che vengono eletti dal Comitato Direttivo Nazionale, dai Presidenti delle Sezioni provinciali e comprensoriali del territorio regionale di competenza, i membri non possono essere inferiori a 3 (tre)

Il Coordinamento Regionale rappresenta e tutela gli interessi delle persone cieche e ipovedenti nell'ambito del territorio regionale e a tale scopo coordina le attività delle Sezioni territoriali sulla base delle risoluzioni di indirizzo di politica associativa approvate dal Congresso e dagli altri Organi associativi competenti.

Il Coordinamento Regionale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Coordinatore Regionale, ovvero lo richiama il Comitato Direttivo Nazionale, il Presidente Nazionale d'intesa con il Responsabile dell'organizzazione.

Il Coordinamento Regionale viene convocato dal Coordinatore. L'avviso di convocazione può essere inviato, tramite Posta certificata PEC o PEO, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione, deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione del Coordinamento Regionale ordinario, o almeno 48 ore prima della riunione del Coordinamento Regionale straordinario. Le riunioni possono essere convocate sia in modalità presenza che in videocall.

Il Coordinamento Regionale inoltre:

- a) programma le linee guida delle iniziative e dei progetti da attuare a livello regionale;
- b) approva entro il 30 marzo di ciascun anno la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo del Coordinamento Regionale che deve trasmettere al Consiglio Nazionale per la ratifica di quest'ultimo;
- c) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni territoriali nell'ambito del territorio di propria competenza, così come ogni altra modifica all'assetto organizzativo;

- d) costituisce, su proposta del Coordinatore Regionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello regionale e ne elegge i rappresentanti, previo parere del Comitato Direttivo Nazionale;
- e) propone al Comitato Direttivo Nazionale lo scioglimento dei consigli Provinciali e comprensoriali della sua regione in presenza di gravi violazioni delle norme statutarie e di gravi irregolarità amministrative e contabili;
- f) nomina di norma i Commissari straordinari delle sezioni Provinciali e Comprensoriali salva ratifica del Comitato Direttivo Nazionale;
- g) ratifica le deliberazioni d'urgenza adottate dal Coordinatore Regionale;

#### Art. 27) MODALITA' DI NOMINA E COMPETENZE DEL COORDINATORE REGIONALE

Il Coordinatore Regionale, è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale, sentiti i Presidenti delle sezioni Provinciale e Comprensoriali della Regione.

Il Vice coordinatore Regionale è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale che collabora con il Coordinatore Regionale nella gestione degli affari regionali e che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Il coordinatore Regionale:

- a) rappresenta l'Associazione a livello Regionale e come tale tutela gli interessi morali e materiali dei minorati della vista residenti nella regione;
- b) esercita nei confronti delle sezioni Provinciali e Comprensoriali tutti i poteri che le norme statutarie e regolamentari conferiscono all' Organo di Controllo verso gli organi nazionali, tra cui il previo esame dei bilanci consuntivo e preventivo delle sezioni Provinciali e Comprensoriale del proprio territorio regionale;
- c) gestisce l'ordinaria amministrazione a livello regionale;
- d) firma gli assegni e gli atti amministrativi e la corrispondenza della sede

ANPVI APS - ETS

*Carlo Piva*  
*Carlo Piva* *Falegna*



Regionale e dirige tutti i servizi associativi a carattere Regionale;

- e) mantiene su delibera del Presidente Nazionale la titolarità dei conti correnti postali e bancari intestati alla sede regionale;
- f) partecipa di diritto a tutte le riunioni dei consigli Provinciali di cui può anche chiedere la convocazione;
- g) redige il bilancio consuntivo e preventivo del coordinamento regionale che devono essere sottoposto all' approvazione del coordinamento regionale;
- h) ha l'obbligo di chiedere al Comitato Direttivo Nazionale l'autorizzazione per acquistare o vendere beni immobili e mobili di rilevante valore di proprietà dell'Associazione;
- i) decide in prima istanza sui ricorsi proposti dai soci e dai dirigenti Provinciali avverso le deliberazioni adottate dai consigli Provinciali e comprensoriali, tranne in materia disciplinare;
- j) Assume e licenzia il personale dipendente ed i collaboratori della sede Regionale previa autorizzazione del Comitato Direttivo Nazionale;
- k) gestisce i contributi erogati dalla regione all'associazione e li distribuisce tra le sezioni Provinciali di competenza;
- l) autorizza le sezioni Provinciali all'istituzione delle rappresentanze comunali.

La sede legale del coordinatore Regionale è normalmente la sede della sezione Provinciale e Comprensoriale del capoluogo della regione; la sede Regionale tuttavia può aver luogo in altro ufficio su delibera del Comitato Direttivo Nazionale.

## CAPITOLO XII

### DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

#### Art.28) COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

## PROVINCIALE E COMPENSOIALE DEI SOCI



L'assemblea Provinciale e Comprensoriale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti alla sezione Provinciale e Comprensoriale. Essa è convocata e normalmente presieduta dal Presidente Provinciale e Comprensoriale che ne fissa il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori. L'assemblea Provinciale e Comprensoriale si riunisce in via ordinaria 2 volte l'anno e 1 volta ogni 4 anni per l'elezione dei membri del consiglio provinciale e in via straordinaria:

- a) nel caso di dimissioni rassegnate dalla maggioranza del Consiglio Provinciale o Comprensoriale, nel qual caso viene nominato un commissario straordinario;
- b) nel caso che un quinto dei soci effettivi ne faccia richiesta scritta;
- c) tutte le volte che il Presidente Provinciale e Comprensoriale e relativo Consiglio lo ritengano opportuno;
- d) su richiesta scritta del Coordinatore Regionale e del Presidente Nazionale.

Possono partecipare all'assemblea Provinciale e Comprensoriale tutti i soci della relativa sezione, ma con diritto di voto soltanto per quei soci che abbiano rinnovato la tessera associativa almeno 5 giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente Provinciale e Comprensoriale a tutti i soci, al Coordinatore Regionale al Presidente Nazionale tramite Posta certificata PEO o PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci ordinaria, o almeno 48 ore prima della riunione dell'assemblea dei soci straordinaria.

Il mancato invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea al coordinatore Regionale e al Presidente Nazionale rende nulla l'assemblea stessa;


Il Presidente Provinciale e Comprensoriale ha facoltà di invitare anche persone estranee alla categoria come ospiti e come osservatori.

Art.29) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE E COMPENSORIALE DEI SOCI

L'assemblea Provinciale e Comprensoriale si riunisce 1 volta ogni 4 anni per l'elezione dei membri del consiglio provinciale:

- a) elegge a scrutinio palese due Questori vedenti e 5 scrutatori di cui 3 vedenti;
- b) approva la relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Provinciale e Comprensoriale ;
- c) elegge a scrutinio segreto il Consiglio Provinciale e Comprensoriale ed i delegati al congresso Nazionale;
- d) approva la relazione morale e del programma di attività a livello Provinciale e Comprensoriale.

Inoltre l'assemblea dei soci si riunisce 2 volte l'anno per i seguenti adempimenti:

- e) approva entro il 30 marzo di ciascun anno la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente che dev'essere trasmesso al Consiglio Nazionale per la ratifica di quest'ultimo;
- f) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo che dev'essere trasmesso al Consiglio Nazionale per la ratifica di quest'ultimo.

Art.30) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE E

## COMPENSORIALE

Il Consiglio Provinciale e Compensoriale è composto da un numero di soci pari a 5 membri effettivi e 3 supplenti; è eletto dall'assemblea Provinciale e Compensoriale e dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere Provinciale, lo stesso può venir sostituito con il primo consigliere eletto tra quelli supplenti.

Art. 31) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMPENSORIALE

Il Consiglio Provinciale e Compensoriale è convocato e presieduto dal Presidente Provinciale e Compensoriale che ne fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno. Si riunisce in via ordinaria ogni 3 mesi e in via straordinaria :

- a) ogni qualvolta il Presidente Provinciale e Compensoriale lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti;
- c) su richiesta scritta del Coordinatore Regionale e del Presidente Nazionale.

L'avviso di convocazione tramite Posta certificata PEO o PEC, raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna oppure con raccomandata a mano, facendosene firmare una copia per avvenuta ricezione, almeno 10 giorni prima della riunione, anche telefonicamente almeno 2 giorni prima; in caso di urgenza, le riunioni possono essere convocate sia in modalità presenza che in videocall.

L'invito va inviato anche al Coordinatore Regionale e al Presidente Nazionale, pena la nullità della riunione consiliare e dei suoi deliberati.



*[Handwritten signatures]*

**Art.32) COMPETENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMPENSORIALE**

Il Consiglio Provinciale e Compensoriale:

- a) elegge il suo Presidente che deve essere un socio effettivo privo di vista o ipovedente; un Vice Presidente che deve essere un socio effettivo privo di vista o ipovedente che sostituisce il Presidente Provinciale e Compensoriale in caso di temporanea assenza o impedimento e che ne assume le funzioni; un segretario, possibilmente vedente, che coordina i lavori consiliari e che con i titolari dei due precedenti incarichi costituiscono insieme l'ufficio di Presidenza; e l'economista per la cura e la contabilità del patrimonio della sezione;
- b) gestisce l'ordinaria amministrazione a livello Provinciale e Compensoriale ed ha l'obbligo di chiedere al Comitato Direttivo Nazionale l'autorizzazione per acquistare o vendere beni mobili di rilevante valore di proprietà dell'Associazione;
- c) nomina e licenzia il personale dipendente ed i collaboratori della sezione Provinciale e Compensoriale previa autorizzazione della Presidenza Nazionale;
- d) propone la costituzione delle rappresentanze comunali al Coordinatore Regionale;
- e) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo Provinciali e compensoriale, con annessa relazione morale e finanziaria che devono essere approvati dall'assemblea dei soci;
- f) istituisce e gestisce gli uffici di segretariato sociale, circoli culturali, ricreativi e di promozione sociale;
- g) apre, su autorizzazione del Presidente Nazionale, conti correnti postali e bancari per la gestione finanziaria della sezione Provinciale e Compensoriale;
- h) tratta le questioni riguardanti la categoria nell'ambito della Provincia e del compensorio;
- i) delibera l'esclusione dei soci per il mancato pagamento della quota associativa

per due anni consecutivi;

- j) delibera l'accettazione/recesso delle domande da socio e ne comunica al socio l'esito secondo quanto disposto dall'art 5 del presente Statuto;
- k) propone al Coordinamento regionale l'istituzione delle rappresentanze comunali;
- l) provvede a trasmettere al Coordinamento Regionale e alla sede centrale il 20% dei proventi introitati dalla sezione Provinciale e Comprensoriale di cui al successivo articolo 35.

### CAPITOLO XIII

#### DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

#### Art.33) POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

Il Presidente Provinciale e Comprensoriale:

- a) è il rappresentante legale della sezione;
- b) dà esecuzione ai deliberati degli organi nazionali, regionali e Provinciali;
- c) delibera, in via d'urgenza, e salva ratifica da parte del Consiglio Provinciale e Comprensoriale, su oggetti di competenza di quest'ultimo;
- d) predispone il bilancio consuntivo e il conto preventivo della sezione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale e Comprensoriale;
- e) apre, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, conti correnti bancari e postali;
- f) firma gli assegni, gli atti e la corrispondenza della sezione Provinciale e Comprensoriale.

#### Art.34) RAPPRESENTANZA COMUNALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ANPVI APS - ETS

Il Coordinamento Regionale può istituire su proposta del Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale, in comuni o gruppi di comuni, una rappresentanza comunale quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) un certo numero di privi della vista ed ipovedenti;
- b) un ufficio ove sistemare la sede della rappresentanza;
- c) una capacità organizzativa;
- d) entrate sufficienti per lo svolgimento delle attività e delle iniziative della rappresentanza.

Il Coordinamento regionale su proposta del Presidente della sezione Provinciale e Comprensoriale elegge il rappresentante.

Le rappresentanze comunali dipendono amministrativamente dalla sezione Provinciale e Comprensoriale;

Il rappresentante comunale:

- a) rappresenta la struttura;
- b) gestisce l'ordinaria amministrazione della struttura;
- c) predispone il bilancio della rappresentanza che fa parte integrante del bilancio sezionale;
- d) gestisce un fondo cassa la cui entità viene fissata dal Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale, anche a mezzo di un conto corrente bancario su autorizzazione del Presidente Nazionale;
- e) firma gli assegni, gli atti contabili e la corrispondenza della rappresentanza.;



- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

#### Art.36) - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI.

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa

e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano gli € 220.000,00 alla fine di ogni anno finanziario, devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Consiglio Nazionale deve approvare il conto consuntivo per l'esercizio precedente della nazionale, ratifica i bilanci di coordinamenti regionali e delle strutture periferiche, ed entro il 30 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

La gestione amministrativa a livello nazionale si svolge a mezzo di un conto corrente bancario presso un istituto di credito che svolge funzioni di cassiere; conti correnti transitori e relativi a particolari servizi sono ammessi con delibera del Consiglio Nazionale.


La gestione amministrativa a livello regionale si svolge a mezzo di un conto corrente bancario presso un istituto di credito che svolge funzioni di cassiere; conti correnti transitori e relativi a particolari servizi sono ammessi con delibera del Presidente Nazionale.


La gestione amministrativa a livello provinciale e comprensoriale si svolge a mezzo di un conto corrente bancario presso un istituto di credito che svolge funzioni di cassiere; conti correnti transitori e relativi a particolari servizi sono ammessi con delibera del Presidente Nazionale.

#### Art.37) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Tutti i dirigenti dell'associazione rispondono in proprio degli impegni assunti senza le autorizzazioni previste dal presente statuto.

  
ANPVI APS - ETS







I terzi, istituti di credito, aziende e privati, non possono agire contro l'ANPVI APS - ETS se non abbiano preventivamente accertato l'esistenza delle autorizzazioni prescritte.

#### **Art. 38) CASI DI INCOMPATIBILITÀ**

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con ogni altra carica associativa.

La carica di sindaco revisore e di proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa.

La carica di coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere Provinciale e Comprensoriale e di rappresentante comunale.

Tutte le cariche associative e la qualità di socio sono incompatibili con ruoli dirigenziali di qualunque grado o rilievo di altre associazioni di organizzazioni che siano, su giudizio del Consiglio Nazionale, in concorrenza con l'ANPVI-APS ETS o in contrasto con i suoi principi fondamentali.

La concorrenza e la incompatibilità viene stabilita dal Consiglio Nazionale;

Nel caso che si verifichi una situazione di incompatibilità, il dirigente associativo deve optare, entro 10 giorni, per una delle cariche tra loro incompatibili, pena la decadenza da tutte le cariche.

Tutti i soci che abbiano rapporto di impiego o di subordinazione con l'associazione non possono ricoprire cariche sociali.

#### **Art. 39) ELEZIONI E VOTAZIONI**

Tutte le elezioni degli organi devono aver luogo a scrutinio segreto anche con modalità di voto elettronico tramite piattaforme certificate;

Le altre votazioni hanno luogo a scrutinio palese, tranne che si tratti di questioni personali o disciplinari.

Per la validità di tutte le votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei

componenti l'organo;

è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; è approvata la delibera che ha ottenuto la maggioranza di voti; in caso di parità di voti la delibera si intende respinta;

in caso di elezioni a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di iscrizione ed in subordine di età.

Il regolamento Elettorale per l'elezione di tutti gli organi è deliberato dal Consiglio Nazionale.

#### Art.40) CARICHE SOCIALI E INDENNITA' VARIE

Le cariche associative sono onorifiche e gratuite, tuttavia, ai componenti degli organi elettivi, di controllo e ai membri del Collegio dei probiviri, che partecipino regolarmente alle riunioni dei rispettivi organi, può essere corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e le cui modalità vengono stabilite dal Consiglio Nazionale.

Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017 ai dirigenti può venir riconosciuta una indennità di rappresentanza ed il rimborso delle spese sostenute per le missioni fuori sede, le cui misure e le cui modalità vengono stabilite dagli organi di cui essi fanno parte e in base alle disponibilità finanziarie degli stessi.

#### Art.41) GESTIONE STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di dimissioni della metà dei consiglieri nazionali, la gestione viene assunta dal Comitato Direttivo Nazionale in carica che deve convocare il congresso Nazionale entro 6 mesi.

In caso di dimissioni presentate da tutto il Consiglio Nazionale, questo si considera decaduto a tutti gli effetti. La rappresentanza legale dell'Associazione viene assunta dal Commissario Nazionale che verrà eletto fra i Coordinatori regionali in una riunione straordinaria degli stessi e che esercita tutte le funzioni che Statuto e Regolamenti conferiscono agli organi centrali, fino all'insediamento del nuovo



*[Handwritten signatures]*

Consiglio Nazionale legittimamente eletto dal relativo Congresso

#### Art. 42) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è deliberato dal Congresso Nazionale con la presenza almeno di tre quarti dei Congressisti.

Le modifiche allo Statuto sociale e all'Atto costitutivo sono deliberate dal Congresso Nazionale con la presenza di almeno la metà più uno dei congressisti e sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.

Il patrimonio residuo dell'organizzazione a livello nazionale, regionale, provinciale e comprensoriale, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ad altri enti del Terzo settore.

#### Art. 43) NORME FINALI

Oltre al presente statuto sociale si applicano:

- a) il regolamento generale ed elettorale che integra lo statuto ed è approvato dal Consiglio Nazionale;
- b) il regolamento amministrativo e contabile, anch'esso approvato dal Consiglio Nazionale, che disciplina il patrimonio, l'amministrazione e la contabilità dell'associazione.

Per tutto quanto ivi non espressamente contemplato valgono le norme previste dal Decreto Legislativo n.117 /2017, dal Codice Civile, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Parti a) con alle "e" e "n"; b) con alle "E"; c) con alle "del"

*Paulo*  
*Telespini*



**COPIA AUTENTICA INFORMATICA DI ATTO NOTARILE CARTACEO**

\*\*\*\*\*

Io sottoscritta **CATERINA DESTINO**, notaio in Fonte Nuova (RM), con studio in via Nomentana 361, iscritta nel ruolo dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**CERTIFICO**

che la presente è copia su supporto informatico, conforme all'originale verbale da me redatto su supporto cartaceo in data 25 maggio 2023, repertorio n. 20088/7837, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4 - il 26 maggio 2023 al n. 17759 serie 1T.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la presente certificazione di conformità, per complessive numero 41 (quarantuno) facciate.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me Notaio, ai sensi di legge per uso consentito.

Fonte Nuova, ventisei maggio duemilaventitrè nel mio studio.

Firmato digitalmente dal notaio **CATERINA DESTINO**.